

DA RESTITUIRE FIRMATO

Mod. R60E/02  
**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE  
GENERALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

|                                |                     |         |           |                            |                     |        |    |    |      |            |         |
|--------------------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------|--------|----|----|------|------------|---------|
| POLIZZA N°                     | 350439830           | AGENZIA | LA SPEZIA | Codice                     | 094 00              |        |    |    |      |            |         |
| CONTRAENTE/ASSICURATO          | GR SISTEMI S. R. L. |         |           | CODICE FISCALE/PARTITA IVA | 0000001385570112    |        |    |    |      |            |         |
| domicilio (via, n. civico)     | VIA GENOVA 241      |         |           | Comune                     | LA SPEZIA           |        |    |    |      |            |         |
|                                |                     |         |           | C.a.p.                     | 19123               |        |    |    |      |            |         |
|                                |                     |         |           | Provincia                  | SP                  |        |    |    |      |            |         |
| decorrenza ore 24 del          | giorno              | 15      | 06        | 2015                       | scadenza ore 24 del | giorno | 15 | 06 | 2016 | rateazione | ANNUALE |
| emissione 1ª quietanza         | giorno              | 15      | 06        | 2016                       |                     |        |    |    |      |            |         |
| polizze sostituite             |                     |         |           |                            |                     |        |    |    |      |            |         |
| Sconto sostituzione su 1ª rata |                     |         |           |                            |                     |        |    |    |      |            |         |

| PREMIO RATA INIZIALE |         |          | PREMIO RATE SUCCESSIVE |         |          |
|----------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------|
| premio imponibile    | imposta | totale   | premio imponibile      | imposta | totale   |
| 997,95               | 222,05  | 1.220,00 | 997,95                 | 222,05  | 1.220,00 |

**MASSIMALI**

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME

**GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:****A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

2.000.000,00

per ogni sinistro

con il limite di

2.000.000,00

per ogni persona

con il limite di

2.000.000,00

per danni a cose anche se appartenenti a più persone

**B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

0,00

per ogni sinistro

con il limite di

0,00

per ogni prestatore di lavoro

La lettera B) dell'Art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogata.

**ALLEGATI MODELLI**

R60 ed. 07/03 | AGPRY03 | APTRAC | 3503 | | | | | | | | | |

Categoria Rischio: 2

## CONTEGGIO DEL PREMIO

PREMIO IMPONIBILE ANNUO ANTICIPATO: Euro 997,95

Il premio della polizza in termini, anticipato nella misura indicata in atti, che rappresenta anche il premio minimo annuo, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, sulla base dei consuntivi, che l'Assicurato si impegna a denunciare, e dei tassi di seguito indicati, sui quali verranno conteggiati lo sconto del 0,00 per cento per durata e l'imposta:

Consuntivo **FATTURATO AZIENDALE** al tasso del 9,000000 pro-mille.



# NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

esercitante un'impresa che svolge attività di consulenze tecniche ed amministrative nella gestione delle problematiche di carattere ambientale relative a cantieri ed impianti industriali in genere, analisi di campioni presso laboratori specializzati e comunque comprensiva di tutte le attività preliminari, complementari, conseguenti, collaterali ed accessorie anche presso terzi.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 1) GARANZIE: PRECISAZIONI

#### PRECISAZIONE

A conferma di quanto indicato in polizza, le garanzie della stessa non sono operanti per i sinistri riconducibili a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale e comunque da cui siano derivate perdite patrimoniali non conseguenti a danni provocati a terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose.

#### FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 1.000,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

#### INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture. L'estensione in termini viene prestata:

- a) fino a concorrenza di un importo di Euro 300.000,00, restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.
- b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10%, col minimo assoluto di Euro 2.500,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.



## RADDOPPIO TERMINI TEMPORALI DI POLIZZA

A parziale modifica di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che i termini temporali ivi previsti devono intendersi raddoppiati.

## COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

## DANNI DA INCENDIO

In deroga dell'art. 3 lett. c) ed h) delle C.G.A., e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

## BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

## COMMITTENZA

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

## COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00 per ogni sinistro.

## COSE IN CONSEGNA

A parziale deroga dell'art. 3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività. L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di Euro 1.000,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 300.000,00.

## DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO



A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

#### DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

Relativamente all'attività svolta dal Contraente/Assicurato, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00; in ogni caso, per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione non sarà superiore a Euro 300.000,00.

#### DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

#### DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

#### GARANZIE COMPLEMENTARI



La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

#### PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stitlicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro.

#### PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA

In deroga dell'art. 2 lett. c) e art. 3 lett. e), qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione di prestatori d'opera non dipendenti e prestatori di lavoro interinale per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro, convenuto per l'assicurazione R.C.O., rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato. La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

#### QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI



A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

#### TITOLARI E DIPENDENTI DI IMPRESE COAPPALTATRICI COME TERZI

Premesso che l'Assicurato ed i suoi dipendenti possono operare nell'ambiente di lavoro con imprese coappaltatrici, si dà atto che, nell'ambito delle condizioni generali e particolari di polizza, sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di tali imprese, sempreché la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici sia diversa o, nel caso in cui la natura dei lavori non sia diversa, purché l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operino in base a specifici e diversi appalti.

#### QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

#### CORSISTI, BORSISTI, STAGISTI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di "responsabile dei lavori", conformemente a quanto disposto da tale decreto.

#### DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A. e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori stessi, con esclusione comunque dei danni:

- a) necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- b) alle cose costituenti strumento di lavoro;
- c) alle cose costituenti l'oggetto dei lavori affidati all'Assicurato, siano le stesse già state consegnate o meno, in tutto o in parte al committente.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

#### ATTIVITA' RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

#### DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dall'art. 1 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.



## GUIDA DI MEZZI MECCANICI

A parziale deroga dell'Articolo "Rischi esclusi dall'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è valida anche quando alla guida dei mezzi meccanici, circolanti esclusivamente in aree private, siano addetti dipendenti dell'Assicurato sprovvisti delle abilitazioni prescritte, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo ed aventi età non inferiore ad anni 16. E' in ogni caso esclusa ogni responsabilità derivante dalla legge n. 990 del 24/12/1969.

## SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato. La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

## VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

## CESSIONE DI LAVORO IN SUBAPPALTO - RESPONSABILITA' PER FATTO DI SUBAPPALTATORI DI OPERE

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dai subappaltatori di opere mentre eseguono i lavori nei suoi cantieri. Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 la garanzia opera sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

## INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C.O., i subappaltatori di opere ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro, convenuto per l'Assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

## DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione e con il sottolimito del 20% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.000,00.

## DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e, comunque, col massimo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o



franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente ai danni a beni immobili, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.500,00, mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro.

90 del 24/12/1969.

## MERCI AL GANCIO

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera f) dell'art. 3 delle C.G.A., resta fra le parti convenuto che la garanzia di cui alla presente polizza opera anche per i danni materiali alle merci di terzi (esclusi macchinari, congegni e strumenti elettronici anche se facenti parte di apparecchi di precisione) sollevate per esigenze di carico e scarico, semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da incendio e da mancato uso delle cose danneggiate.

La garanzia in termini viene prestata fino alla concorrenza di Euro 200.000,00 per ogni sinistro e di Euro 300.000,00 per più sinistri, restando pattuito uno scoperto per sinistro del 20% a carico dell'assicurato, col minimo assoluto di Euro 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Modello R60 ed. 07/2003 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di avere ricevuto.

Art. 7 - (tacito rinnovo del contratto)

Art. 8 - (recesso del contratto in caso di sinistro)

Art. 9 - (recesso per aumento del livello generale dei prezzi)

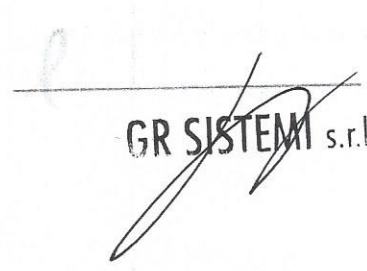
Art.10 - (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio)

Art.11 - (assicurazioni complementari: facoltà di recesso)

Art.12 - (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi)

Art.16 - (deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

  
GR SISTEMI s.r.l.

## 2) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.



## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

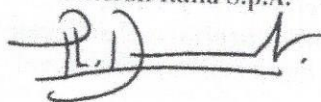
Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 10 pagine.

Generali Italia S.p.A.



L'Assicurato Contraente



GR SISTEMI S.r.l.

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 175.

L'Assicurato Contraente

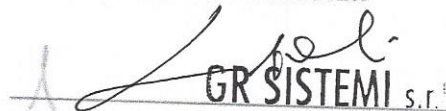


GR SISTEMI S.r.l.

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

L'Assicurato Contraente



GR SISTEMI S.r.l.

## DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro \_\_\_\_\_ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

Agente od esattore

\_\_\_\_\_